

Codice A1813A

D.D. 25 novembre 2016, n. 3322

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione realizzazione pista da sci per principianti in loc. Chesal-Plan, nel comprensorio sciistico di Melezet". Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

Visti:

- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici". Note interpretative e indicazioni procedurali";

Vista la richiesta di autorizzazione prot. n° DA1813A/36264 del 14/07/2016 trasmessa dallo Sportello Unico Attività Produttive Delle Valli presso l'Unione Montana Valle Susa, presentata da Bosticco Nicola (omissis) in qualità di legale rappresentante della società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) per la realizzazione di una pista da sci per principianti in località Chesal-Planà, comprensorio sciistico Melezet, in comune di Bardonecchia, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al foglio 16, particelle 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 65, 82, 442, 443, 444, 209, 141, 208, 207, 193, 194, 486, 201, 139, 184, 37, 74, 202, 138, 430, 185, 489, 19, 189, 72, 432, 67, 176, 66, 73, 75, 190, 191, 35, 433, 490, 40, 41, 63, 64, 42, 62, 81, 431, 446 e 487 ed al foglio 17, particelle 56, 61, 179, 60, 47, 167, 57, 141, 168, 200, 194, 143, 193, 192, 77, 201, 76, 202, 172, 173, 166, 138, 199, 180, 144, 165, 189, 59, 176, 75, 190, 191, 56, 186, 140, 187, 175, 177 e 137 del N.C.T. del comune di Bardonecchia;

Vista:

- la richiesta del pagamento dei diritti di istruttoria prot. n° 35689 in data 18/08/2016, che costituiscono elemento di ricevibilità e procedibilità della domanda;
- la nota prot. n° 36409/DA1813A in data 25/08/2016 con la quale viene trasmessa copia del bonifico relativo al pagamento dei diritti di istruttoria;

Considerato che l'intervento proposto :

- presenta uno sviluppo lineare pari a 2.430 ml, con una superficie totale interessata pari a 24.900,00 m², di cui boscata 12.800 m², ed un totale di movimenti terra pari a 13.236,00 m³, con totale compensazione tra scavi e riporti, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte
- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

Visti:

- la relazione forestale e paesistico ambientale a firma del Dott. For. Davide Pognant, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 948A;

- la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica redatta dal Dott. Geol. Stefano Sartini iscritto all'Albo Professionale dei Geologi della Regione Piemonte al n° 312°;

Vista la richiesta di integrazioni e chiarimenti prot. n° 9412/A1813A in data 25/10/2016, necessari per la corretta valutazione dell'opera e per la sua autorizzazione, e che concernono essenzialmente:

- la realizzazione di un nuovo tornante tra le sezioni S6 ed S7, che potrebbe causare la creazione di un'isola boscata priva delle caratteristiche previste ai commi 1 e dell'art. 3 della L.r. 4/2009;
- il taglio della vegetazione a margine della pista "forestale" esistente tra le sezioni S10 ed S11, senza movimenti terra e senza allargamento della superficie sciabile;
- la realizzazione di un nuovo raccordo alla sezione S.s10 che potrebbe causare la creazione di un'isola boscata priva delle caratteristiche previste ai commi 1 e dell'art. 3 della L.r. 4/2009;
- il taglio della vegetazione a valle della sezione S15, che si ritiene superfluo in quanto la superficie non boscata a lato di essa pare sufficiente per garantire una area sciabile adatta anche a principianti;

Viste le note protocollo in arrivo n° 48719/DA1813A e n° 48720/DA1813A in data 16/11/2016, con le quali sono state presentate le integrazioni e forniti i necessari chiarimenti alle richieste di approfondimenti;

Vista la richiesta alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi prot. n° 36420/A1813A del 25/08/2016, della espressione del parere idrogeologico in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Visto il parere espresso dal Settore Regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi prot. n. 49989/DA1803A in data 23/11/2016, con cui si rileva che:

- Il contesto geomorfologico nel quale sono previsti gli interventi di rimodellamento in progetto non presenta situazioni di dissesto che possano essere interferiti dai lavori; sulla base delle indagini condotte dal professionista e come confermato dalla consultazione della cartografia tematica di Arpa Piemonte, l'area in oggetto non risulta soggetta al verificarsi di fenomeni valanghivi.
- ai sensi della L.R.45/89, gli interventi oggetto di variante possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dagli Ingg. Francesco Belmonto e Alberto Bettini per la parte tecnica progettuale e per gli aspetti nivologici, dal Dott. Agr. For. Davide Pognant per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Stefano Sartini per gli aspetti geologico-tecnici.
 - nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;
 - lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
 - gli strati di riporto dovranno essere oggetto di compattazione tramite rullatura per spessori non superiori a 50 cm. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
 - sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;

- in presenza di risorgive o di aree soggette a ristagno idrico nelle zone d'intervento dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio superficiale e profondo, finalizzato all'allontanamento delle acque ed al loro recapito nel reticolo idrografico superficiale;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa

Visto il parere istruttorio per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo forestale, redatto in data 21/11/2016 dai funzionari incaricati Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, con le seguenti prescrizioni:

- al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
- nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati.
- nelle fasi di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli strati di riporto per altezze non superiori a 50 cm. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- per la realizzazione di tutte le opere gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per la corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

- devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cuticola erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

Considerato che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento si colloca a sud del concentrico abitato del comune di Bardonecchia, a monte della borgata Melezet, sul versante occidentale del massiccio montuoso Punta della Mulattiera - La Selletta - Punta Colomion, ad una quota compresa tra 1.800 m s.l.m. e 1.367 m s.l.m. ed interessa essenzialmente formazioni erbacee del piano alpino.
- l'intervento consiste in lavori di movimento terra finalizzati all'allargamento ed adeguamento di piste o tracciati già esistenti, attraverso operazioni di profilazione plano-altimetrica e di posa di tubazioni per una nuova rete d'innervamento programmato, finalizzati alla realizzazione di una pista da sci per principianti di collegamento tra la loc. Chesal e la loc. Melezet;
- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 13.236,00 m³, con totale compensazione tra scavi e riporti; su uno sviluppo lineare complessivo di circa 2430 ml;
- la superficie interessata risulta pari a 24.900,00 m², di cui boscata 12.800 m²;
- l'intervento interessa sia formazioni vegetali a prato o prato pascolo, sia superfici forestali. Il nucleo boscato posto a monte della sezione S16 che sarà eliminato è in naturale continuazione con le formazioni boscate limitrofe ed è quindi classificata come bosco ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.r. 4/2009. La superficie forestale che dovrà essere compensata secondo quanto previsto dall'art. 19 della stessa Legge regionale risulta pertanto essere pari a 13.050 m²;
- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. 2/2009 come di interesse pubblico;
- la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dal comma 4 dell'art. 9 della L.r. 45/89;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto è dovuta la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- l'intervento non rientra nei casi di esclusione della compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, previsti dal comma 7 del medesimo articolo;
- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €, in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico forestale, geologico e nivologico, ed i pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

- vista la L.r. 09/08/1989 n. 45;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.r. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) gli interventi per l'allargamento ed adeguamento delle piste e tracciati già esistenti, attraverso operazioni di profilazione plano-altimetrica e di posa di tubazioni per una nuova rete d'innervamento programmato, finalizzati alla realizzazione di una pista da sci per principianti di collegamento tra la loc. Chesal e la loc. Melezet, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al foglio 16, particelle 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 65, 82, 442, 443, 444, 209, 141, 208, 207, 193, 194, 486, 201, 139, 184, 37, 74, 202, 138, 430, 185, 489, 19, 189, 72, 432, 67, 176, 66, 73, 75, 190, 191, 35, 433, 490, 40, 41, 63, 64, 42, 62, 81, 431, 446 e 487 ed al foglio 17, particelle 56, 61, 179, 60, 47, 167, 57, 141, 168, 200, 194, 143, 193, 192, 77, 201, 76, 202, 172, 173, 166, 138, 199, 180, 144, 165, 189, 59, 176, 75, 190, 191, 56, 186, 140, 187, 175, 177 e 137 del N.C.T. del comune di Bardonecchia, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, conservati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto ed il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- 2) al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
- 3) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa per il successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione, prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;
- 4) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- 5) in presenza di risorgive o di aree soggette a ristagno idrico nelle zone d'intervento dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio superficiale e profondo, finalizzato all'allontanamento delle acque ed al loro recapito nel reticolo idrografico superficiale;
- 6) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati tramite rullatura per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

- 7) al termine dell'intervento dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale tramite idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale entro la prima stagione utile e cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina nelle stagioni successive in caso di esiti non soddisfacenti;
 - 8) deve essere trasmessa al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e per conoscenza al Corpo Forestale dello Stato ed al comune di Bardonecchia, cui competono le attribuzioni di vigilanza, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori. terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- b) La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
 - c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
 - d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
 - e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
 - f) il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €, in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo.
 - g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto al comma 4 dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico.
 - h) il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare gli interventi di compensazione previsti dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. 45/89, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. lgs 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL Responsabile del Settore
Adriano Bellone